

la sanità, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, può altresì autorizzare l'attivazione di nuove unità operative complesse in discipline oncologiche nei presidi ospedalieri e nelle aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale...";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale", articolo 6, comma 3;

Visto il decreto n. 1372/10 del 25 maggio 2010, recante "Riordino, rifunzionalizzazione, riconversione della rete ospedaliera e territoriale" dell'A.S.P. di Caltanissetta, nel quale sono stati assegnati al P.O. di Gela n. 9 posti letto di oncologia;

Vista la nota prot. n. 15275/10 del direttore generale dell'A.S.P. di Caltanissetta avente come oggetto: Chiarimenti ed integrazioni atto aziendale;

Ritenuto di dovere procedere alla modifica della nota della tabella allegata al predetto decreto n. 1372/10 "Riordino, rifunzionalizzazione, riconversione della rete ospedaliera e territoriale dell'A.S.P. di Caltanissetta" individuando presso il P.O. di Gela la U.O. autonoma di oncologia;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è cassata la nota inerente la U.O. di oncologia del P.O. di Gela della tabella allegata al decreto n. 1372 del 25 maggio 2010.

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato al direttore generale dell'A.S.P. di Caltanissetta.

Palermo, 3 settembre 2010.

RUSSO

(2010.39.2669)102

DECRETO 10 settembre 2010.

**Autorizzazione all'utilizzo, in deroga per il parametro vanadio, di acque in distribuzione potabile presso alcuni comuni del massiccio etneo.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ  
SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 di "Attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità

delle acque destinate al consumo umano" e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1881 della Commissione del 19 dicembre 2006 "che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti alimentari" e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e della amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 306590 del 6 luglio 2010, per il conferimento di incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Vista la nota del servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione della azienda sanitaria provinciale di Catania prot. n. 16223/DP del 29 marzo 2010, con oggetto "Controlli sulle acque destinate al consumo umano. Superamento dei valori di parametro per vanadio e boro";

Vista la nota prot. n. 7362 in data 7 aprile 2010, con la quale la società Acoset s.p.a. ha richiesto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2001, l'autorizzazione in deroga per il parametro vanadio ai fini della distribuzione potabile delle acque nei seguenti comuni serviti dalla società medesima: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalucia, Nicolosi, Pedara, Ragalna, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza;

Vista la nota prot. n. 4-DASOE/3388 in data 14 maggio 2010, con la quale è stata trasmessa al Ministero della salute l'istanza e la relativa documentazione presentata dalla società Acoset s.p.a. ai fini della deroga;

Vista la nota della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute prot. n. 0028149-P del 18 giugno 2010;

Vista la nota prot. n. 4-DASOE/10205 in data 21 giugno 2010;

Vista la nota prot. n. 13860 in data 28 giugno 2010, con la quale la società Acoset s.p.a. ha trasmesso la ulteriore documentazione tecnica ad integrazione della precedente istanza di deroga;

Considerato che la predetta documentazione risulta validata dal servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione della azienda sanitaria provinciale di Catania;

Vista la nota del servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione della azienda sanitaria provinciale di Catania prot. n. 42195/DP in data 28 giugno 2010 di riscontro alla nota prot. n. 4-DASOE/10205 del 21 giugno 2010;

Vista la nota prot. n. 4-DASOE/12801 in data 30 giugno 2010, indirizzata alla direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

Vista la nota prot. n. 4-DASOE/17421 in data 19 luglio 2010, indirizzata al servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione della azienda sanitaria provinciale di Catania;

Vista la nota prot. n. 4-DASOE/17476 in data 19 luglio 2010;

Vista la nota con la quale il sindaco del comune di Bronte richiede una deroga per il parametro vanadio relativamente alle acque dei pozzi Musa 1 e Musa 2 ricadenti nel territorio dello stesso comune ed utilizzate ai fini dell'approvvigionamento idrico della popolazione del medesimo comune;

Vista la nota prot. n. 0033615-P in data 23 luglio 2010, con la quale la direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha fornito riscontro alla predetta richiesta del sindaco del comune di Bronte;

Vista la nota prot. n. 4-DASOE/20004 in data 28 luglio 2010 indirizzata al servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione della azienda sanitaria provinciale di Catania;

Vista la corrispondenza con la quale il servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione della azienda sanitaria provinciale di Catania ha trasmesso l'ulteriore documentazione relativa ad una ulteriore istanza di deroga per il parametro vanadio avanzata dal consorzio Sintesi - Servizi idrici integrati siciliani rappresentante delle ditte: comune di Misterbianco, Sogea, Acque sud s.r.l., Nuova gestione acque, Acque Carcaci del Fasano, Acque Lo Castro e Società UCC che a loro volta, in aggiunta ai servizi assicurati da Acoset s.p.a., coprono il servizio idrico nei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Santa Anastasia, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo;

Vista la relazione integrativa trasmessa dallo stesso servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione della azienda sanitaria provinciale di Catania, con la quale viene evidenziato, tra l'altro, che la popolazione interessata alla fruizione del servizio idrico da parte dei sopra citati gestori e comuni corrisponde a circa 270.000 abitanti;

Considerato che la presenza del vanadio nelle acque del territorio etneo è legata alle caratteristiche geomorfologiche naturali e non ad inquinamento naturale od antropico;

Considerata la cronica carenza idrica in cui versa la Regione siciliana;

Considerato che le uniche risorse idriche riferite al territorio etneo non presentano altre alternative per l'impossibilità di reperimento di risorse idriche povere di vanadio;

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 agosto 2010 relativo alla "Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione siciliana" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 202 del 30 agosto 2010;

Rilevato che il predetto decreto interministeriale assegna alla Regione siciliana i poteri per la concessione del rinnovo della deroga ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, fino al 31 dicembre 2011, per i comuni per i quali è stata presentata opportuna documentazione, relativamente al parametro vanadio nelle acque in distribuzione potabile entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 160 µg/l, fermo restando che il vanadio pentavalente non deve presentare il VMA di 50 µg/l;

Ritenuto di potere valutare che nella documentazione pervenuta siano riscontrabili le informazioni di cui al comma 2, punti da a) ad f), dell'articolo 4 del decreto interministeriale del 17 agosto 2010 e di potere, in sintesi, considerare che:

- a) le motivazioni della deroga risiedono nella presenza, in atto, di fonti di approvvigionamento idrico, al momento non sostituibili, con concentrazioni di vanadio superiori al limite imposto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 in ragione della natura geomorfologica di tipo vulcanico dell'area interessata;
- b) il parametro interessato riguarda unicamente l'elemento vanadio i cui risultati relativamente ai precedenti controlli si attestano su valori superiori al limite di 50 µg/l fissato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 con punte superiori a 100 µg/l e sporadici sforamenti fino a 200 µg/l;
- c) l'area geografica interessata è quella che ricomprende i comuni di: Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Santa Anastasia, Nicolosi, Pedara, Ragalna, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo; la quantità di acqua fornita corrisponde approssimativamente a 149.000 m<sup>3</sup> al giorno; la popolazione interessata assomma a circa 270.000 abitanti e gli effetti sulle imprese alimentari interessate parrebbero circoscritti, almeno negli stabilimenti di tipo industriale, in relazione al prevalente impiego dell'acqua ai fini della pulizia e della disinfezione degli impianti e delle attrezzature rispetto alla incorporazione intenzionale per fini tecnologici nella preparazione degli alimenti. Su tale aspetto, tuttavia, si ritiene di potere mutuare, adattandolo all'elemento vanadio, le previsioni di cui all'articolo 2 del regolamento CE n. 1881 della Commissione del 19 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni sui tenori massimi di alcuni contaminanti alimentari dando carico all'operatore del settore alimentare di fornire e motivare i fattori specifici di concentrazione o diluizione e dando carico della relativa verifica alla autorità competente incaricata dei controlli ufficiali, in questo caso individuabile nel servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione e al servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della azienda sanitaria provinciale di Catania;
- d) il piano dei controlli interni ed esterni ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 dovrà essere incrementato rispetto alle previsioni dello stesso decreto legislativo d'intesa tra i gestori e il servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione della Azienda sanitaria provinciale di Catania. Per le determinazioni analitiche occorrerà fare ricorso a labo-

ratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 e in grado di garantire la rilevazione del vanadio pentavalente;

e) la documentazione tecnica trasmessa dalla società Acoset s.p.a. descrive, anche sul piano tecnico-metodologico, la soluzione che la società medesima intende sperimentare ai fini dell'abbattimento delle concentrazioni di vanadio attraverso un processo, già brevettato, di chiariflocculazione per mezzo di coprecipitazione/adsorbimento su fiocchi di idrossido ferrico prodotti tramite dosaggio di cloruro ferrico.

Il calendario dei lavori di cui al cronoprogramma presentato dalla società sebbene esaustivo deve essere necessariamente contratto onde consentire l'entrata a regime del processo entro la fine del periodo di deroga, ovvero entro la fine del 2011.

La stima dei costi per la realizzazione dell'impianto riguarda una previsione di spesa pari a 7.953.750,00 euro già inserita nel piano d'ambito dell'Ato 2 di Catania.

Il comune di Bronte e il consorzio Sintesi - Servizi Idrici Integrati Siciliani, considerato il minore volume di acque in gestione ed i livelli più contenuti di vanadio in esse riscontrabili, prevedono la adozione di tecniche di miscelazione con costi più contenuti sopportabili dai relativi bilanci o da cofinanziamenti e/o mutui da accendere, con possibilità di completare gli interventi entro la scadenza del periodo di deroga;

f) in ragione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale del 17 agosto 2010, la durata della deroga è fissata sino al 31 dicembre 2011;

Rilevata la necessità di un opportuno programma di controllo con una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti da concordarsi tra i gestori dei servizi idrici interessati e il servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione della azienda sanitaria provinciale di Catania;

Ritenuto di dovere dare carico ai fini dell'approntamento di idonee misure atte ad informare la popolazione ai gestori e agli enti distributori, ai comuni interessati e al servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione della azienda sanitaria provinciale di Catania;

Ritenuto di dovere fissare altresì le disposizioni per il riesame prevedendo apposite audizioni trimestrali con l'acquisizione della documentazione tecnica ed amministrativa comprovante l'avanzamento delle azioni di progetto;

Ritenuto, inoltre, di dovere prevedere l'integrale pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana onde garantirne la più ampia diffusione;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, la società Acoset s.p.a., il consorzio Sintesi - Servizi idrici integrati siciliani rappresentante delle ditte: comune di Misterbianco, Sogea, Acque sud s.r.l., Nuova gestione acque, Acque Carcaci del Fasano, Acque Lo Castro e società UCC e il comune di Bronte sono autorizzati, ai fini della distribuzione potabile e sino al 31 dicembre 2011, all'utilizzo in deroga per il

parametro vanadio di acque con un valore massimo ammissibile (V.M.A.) di 160 µg/l fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il V.M.A. di 50 µg/l.

La deroga riguarda le acque distribuite dalle società ed enti sopra riportati presso i comuni di: Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Santa Anastasia, Nicolosi, Pedara, Ragalna, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo.

Art. 2

I gestori e i comuni interessati dovranno, d'intesa con il servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione della azienda sanitaria provinciale di Catania, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e dall'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale del 17 agosto 2010, provvedere ad informare la popolazione circa eventuali refluenze sulla salute connesse all'uso di acque in distribuzione con eccedenza del parametro vanadio con particolare riguardo a quei soggetti per i quali sussiste un rischio particolare anche in merito all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.

Delle iniziative di informazione adottate dovrà essere informato il Ministero della salute tramite il dipartimento A.S.O.E.

Art. 3

Con cadenza trimestrale il servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione della azienda sanitaria provinciale di Catania dovrà sottoporre ad Audit i gestori interessati con l'acquisizione della documentazione tecnica ed amministrativa comprovante l'avanzamento delle azioni di progetto. Degli esiti delle predette audizioni dovrà essere informato il dipartimento A.S.O.E.

Nel corso delle predette audizioni la società Acoset s.p.a., le società aderenti al consorzio Sintesi, il comune di Bronte e il comune di Misterbianco dovranno presentare tramite il servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione della azienda sanitaria provinciale di Catania, per il successivo inoltro al dipartimento A.S.O.E. e al Ministero della salute e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, apposita dettagliata relazione concernente:

- la situazione relativa all'attuazione dei rispettivi piani di risanamento previsti;
- i controlli analitici effettuati per quanto concerne il parametro vanadio, tenendo conto della speciazione, con particolare riguardo per i comuni interessati alla deroga;
- i risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga corredati dei costi, della copertura finanziaria e dei risultati degli interventi effettuati dai gestori;
- le iniziative di informazione adottate per la popolazione e/o gruppi di popolazione interessati.

La mancata presentazione di detta relazione con le modalità e nel rispetto dei termini fissati costituirà motivo di revoca della deroga.

Art. 4

Il servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione e il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della azienda sanitaria provinciale di

Catania dovranno attendere, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze relativamente all'esercizio del controllo ufficiale, ai sensi del regolamento CE n. 882 del 2004, al rispetto da parte delle industrie alimentari di quanto previsto all'articolo 2, dal regolamento CE n. 1881 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 5

Il servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'azienda sanitaria provinciale di Catania dovrà stilare, d'intesa con i gestori e le amministrazioni interessate, un opportuno calendario dei controlli che preveda un incremento degli stessi in funzione della valutazione degli elementi di rischio.

Le analisi dovranno essere affidate a laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 e in grado di garantire la rilevazione del vanadio pentavalente.

#### Art. 6

Il presente decreto sarà inviato ai gestori che hanno avanzato istanza di deroga, ai sindaci dei comuni interessati, al Consorzio Ato Acque Catania, al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, alla Azienda sanitaria provinciale di Catania, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 10 settembre 2010.

GUIZZARDI

(2010.40.2704)002

DECRETO 20 settembre 2010.

**Piano regionale di controllo ufficiale sulla verifica della presenza di impurità solide negli alimenti per gli anni 2010-2014.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni.

Vista la legge n. 283 del 30 aprile 1962, che modifica gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 580 del 4 luglio 1967 "Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 13 del 20 marzo 2000 relativa al ravvicina-

mento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 181 del 23 giugno 2003, in attuazione della direttiva n. 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni.

Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 27 febbraio 2008, relativo all'attribuzione agli istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, contenente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e della amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 306590 del 6 luglio 2010 per il conferimento di incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Considerata la rilevanza quantitativa delle segnalazioni di allerta su impurità solide negli alimenti pervenute al dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute nel corso del 2009 e del 2010 tramite il sistema di allerta per alimenti e mangimi di cui all'articolo 50 del regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;